## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

## Lazio - Il Sezione, 19 aprile 2004, n. 3373

La mancata verbalizzazione dei voti nulli, quando non è completa purché comunque riportata nella tabella di riepilogo, non inficia la garanzia della libera espressione del voto.

In caso di discordanza dei dati tra il verbale dell'Ufficio elettorale di sezione e quello dell'Ufficio centrale, prevale il dato dell'Ufficio elettorale di sezione.

## Omissis.

Come si è espressa, infatti, la giurisprudenza (Cons. St., V, 30.10.2003 n. 6772; id., 2.10.2002 n. 5157; id. 15.9.2001 n. 4830), condivisa dal collegio, in materia di operazioni elettorali vige il principio della strumentalità delle forme, con la conseguenza che sono rilevanti unicamente le irregolarità sostanziali, tali da influire sulla sincerità e sulla libertà del voto e tali non possono ritenersi quelle della mancata completa verbalizzazione relativa ai voti nulli, atteso che da tale omessa completa verbalizzazione non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o di compressione della libera espressione del voto, tanto più nel caso di specie, nella considerazione che l'incompletezza dei dati relativi ai voti nulli non è assoluta. Invero, come si rileva dal verbale della predetta sezione n. 15, risulta riportato, quanto meno nel riepilogo di pag. 64, il numero delle schede nulle, il che rende infondato l'assunto di parte ricorrente che nella predetta sezione non sarebbe stata data indicazione delle schede nulle. *Omissis*.

Come si è espressa la giurisprudenza (cfr. Cons. St.,V, 26.10.1984 n. 765), condivisa dal collegio, infatti, nell'ipotesi di discordanza, quanto ai voti di preferenza attribuiti ad un candidato, tra il verbale dell'Ufficio elettorale centrale e quello della sezione, deve darsi prevalenza alle attribuzioni contenute in quest'ultimo verbale, ove i relativi dati siano corrispondenti a quelli riportati nelle citate tabelle si scrutinio, costituendo queste un obiettivo elemento di riscontro che, in quanto tali, non richiedono pertanto ulteriori attività istruttorie.

Omissis.